



TRIBUNALE DI GROSSETO

UFFICIO DEL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

**ORDINANZA DI RIMESSIONE DI QUESTIONE DI
LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
(Artt. 134 Cost., 23 e segg. legge n. 87 del 1953)**

Il Giudice dell'udienza preliminare Sergio Compagnucci;

nel procedimento penale iscritto ai numeri di cui in epigrafe nei confronti di:

♦ , nato a il , residente a in

difeso di fiducia dall'avv. Riccardo Lottini del foro di Grosseto;

in cui il primo risulta

IMPUTATO

Dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 605, comma 2, 612, comma 2, 614, comma 4, 582, 585, 577 n. 1) c.p. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, attendeva la moglie e il suo nuovo compagno davanti la casa di quest'ultimo; puntando loro la pistola contro e minacciando di ucciderli e di uccidersi li costringeva ad entrare dentro casa, colpendo con un calcio il telefono che la donna stava tentando di utilizzare per chiamare i soccorsi. Una volta dentro casa e chiusa con forza la porta, continuava a minacciarli di morte con la pistola, che puntava anche nei suoi confronti, li colpiva ripetutamente con un casco e colpiva la donna anche con il calcio della pistola, così privandoli della loro libertà personale, non consentendo, per un apprezzabile lasso temporale, di chiamare i soccorsi e cagionando loro le lesioni refertate consistite per la in "trauma cranico lieve non commotivo e contusione al volto", giudicate guaribili in giorni 5 e per il "trauma cranico lieve non commotivo", giudicate guaribili in 5 giorni.

Con l'aggravante per l'art. 605 c.p. di aver commesso il fatto ai danni del coniuge.

Con l'aggravante per l'art. 614 c.p. di aver commesso il fatto con violenza alle persone e mediante un'arma.

Con le aggravanti per l'art. 582 c.p. di aver commesso il fatto con un'arma e di aver commesso il fatto ai danni del coniuge.

In _____, il 26.3.2022.

all'esito della discussione delle parti, ha emesso mediante lettura del dispositivo la seguente

ORDINANZA

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 605, ultimo comma, c.p., in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione nei termini e per le ragioni che seguono.

1. Breve sintesi delle attività processuali.

_____, chiamato a rispondere delle imputazioni sopra descritte, all'udienza preliminare avanzava due istanze: in via principale, chiedeva di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis c.p., previa diversa qualificazione del reato di sequestro di persona in violenza privata; in via subordinata, in caso di rigetto della prima istanza, chiedeva di essere ammesso al rito abbreviato secco.

Rigettata da parte di questo giudice la prima richiesta, l'imputato era dunque ammesso al rito abbreviato. Nel formulare le conclusioni, il Pm chiedeva la condanna dell'imputato in ordine a tutti i delitti così come contestati. Il difensore dell'imputato, invece, rinnovava la richiesta di messa alla prova, previa diversa qualificazione del delitto di sequestro di persona in quello di violenza privata, invocando a tal riguardo l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2019 in merito alla possibilità per il giudice – una volta avvedutosi, all'esito del giudizio abbreviato, dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato – di revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova per ammettere l'imputato al beneficio.

Quindi, all'udienza dell'11.12.2023 è stata emessa la presente ordinanza.

2. Sulla rilevanza della questione.

2.1. I fatti oggetto del processo.

Le condotte in contestazione sono state commesse dall'odierno imputato, ispettore di Polizia di Stato in servizio a Grosseto, nella tarda serata del 26 marzo 2022 a danno della propria moglie (con cui lo stesso si era separato di fatto da diversi mesi) e del nuovo compagno di lei.

Le principali fonti di prova sono rappresentate dalle dichiarazioni rese in più occasioni dalle due persone offese nel corso delle indagini – pienamente utilizzabili in questa sede a seguito della scelta del rito abbreviato – che trovano ampia e tranquillizzante conferma negli altri elementi confluiti nel fascicolo del Pm.

, coniuge dell'imputato, ha riferito che si era sposata con il nel 2008 e che dalla loro unione erano nati due figli, . Le problematiche di salute dei bambini, affetti entrambi da una forma di ipoacusia, erano state la causa, secondo il racconto di lei, di tensioni familiari tra i due genitori, tanto che concordemente avevano deciso di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico per alcuni mesi, che tuttavia non aveva sortito gli effetti sperati. La

ha quindi parlato di un grave episodio che si era verificato nell'ottobre del 2011, allorché suo marito, dopo che avevano discusso animatamente per telefono, era tornato a casa, l'aveva spinta con forza sul letto e, dopo averla immobilizzata tenendola per il collo, l'aveva minacciata con la pistola di ucciderla, salvo poi desistere, buttandosi a terra e lasciandosi andare a un pianto disperato. La persona offesa ha spiegato che quell'episodio aveva senz'altro segnato un punto di frattura nella loro relazione. Nei mesi successivi lui era caduto in un periodo di depressione, tanto che lei gli aveva consigliato di rivolgersi a uno psicologo.

La persona offesa ha spiegato che a un certo punto aveva deciso di interrompere la relazione, avviando le pratiche per una separazione consensuale e che suo marito nell'ottobre del 2021 si era trasferito in un'altra casa. L'interruzione della convivenza, tuttavia, non aveva migliorato i rapporti tra di loro: lui aveva infatti a tenere atteggiamenti molesti, dovuti alla gelosia, tempestandola di messaggi e telefonandole più volte al giorno, talvolta limitandosi a fare battute ironiche sulla sua nuova relazione, talaltra usando anche toni aggressivi e minacciosi.

Il racconto di lei ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese da , nuovo compagno della , il quale ha riferito che quest'ultima, nel confidarsi con lui in merito alle molestie telefoniche ad opera del marito, in qualche occasione gli aveva anche mostrato dei messaggi dai contenuti minacciosi ed offensivi.

L'atteggiamento a tratti persecutorio del ha avuto il suo epilogo drammatico nella tarda serata del 26 marzo 2022, quando l'imputato, in un raptus di rabbia e gelosia, ha compiuto le gravi condotte illecite oggetto di contestazione.

In merito a tali fatti, la ha dichiarato che quella sera, dopo aver cenato in pizzeria con il , verso le 22:35 erano arrivati a casa di quest'ultimo, in

Avevano quindi parcheggiato l'auto in strada, lui aveva aperto il cancello automatico carrabile finché, arrivati davanti alla porta di casa, si erano ritrovati davanti l'imputato con una pistola in mano. La ha spiegato che, conoscendo l'arma di ordinanza di suo marito, si era subito resa conto che si trattava di una pistola diversa, in quanto più piccola e di un altro colore. Ha aggiunto che suo marito aveva intimato loro di stare fermi; dopodiché il aveva in un primo momento puntato la pistola contro di loro minacciandoli che li avrebbe ammazzati, salvo poi rivolgerla contro sé stesso portandosela alla bocca, dicendo che si sarebbe ucciso, senza cessare di offenderli in vario modo. Ha quindi aggiunto che lei e il , comprensibilmente terrorizzati, lo avevano implorato di mettere giù la pistola, precisando che, quando lei aveva tentato di prendere il cellulare per fare una chiamata di emergenza, l'imputato glielo aveva strappato di mano buttandolo a terra e allontanandolo con la scarpa. Subito dopo, l'imputato li aveva costretti, sotto la minaccia della pistola, a entrare in casa, colpendo il con il casco alla

testa. Il primo a entrare era stato il _____, quindi lei e poi da ultimo l'imputato, il quale aveva richiuso la porta con forza. Una volta dentro, l'imputato aveva chiesto loro dove si trovasse la camera da letto, perché voleva vedere il luogo in cui consumavano rapporti sessuali, minacciandoli che proprio lì dentro li avrebbe uccisi e che, subito dopo, si sarebbe sparato anche lui.

Dal momento che la qualificazione del fatto in esame è l'aspetto di maggiore rilevanza in questo processo, si ritiene utile a questo punto riportare uno stralcio del racconto fatto dalla _____ nella immediatezza del fatto: «(..)Siamo rimasti nell'atrio cercando di dissuadere _____, ma mio marito con il casco colpiva per due volte _____ alla testa e _____ si accasciava semi-svenuto su di uno sgabello. Io ero in preda al panico e ho ricordi confusi. Ricordo che ho soccorso _____ e rivolgendosi a _____ gli dicevo che lo stava ammazzando. Lui sembrava indemoniato e dopo avermi offeso insultandomi ripetutamente "troia", mi colpiva con il casco alla fronte e io cadevo sul pavimento. Sono trascorsi diversi minuti in cui mi accusava di averlo tradito, di averlo lasciato, mi diceva che la sua vita era finita e continuava ad offendere me e _____. Daniele aveva un volto pallido. Intanto cercavamo di persuadere _____ dal non compiere quanto minacciato e riuscivo anche a raggiungere il vicino frigo per prendere una confezione di yogurt che applicavo alla testa di _____ per dargli un momentaneo sollievo. In quei minuti si altalenavano momenti brevi in cui _____ sembrava che mi ascoltasse e momenti in cui puntandoci contro l'arma ci minacciava. Quando _____ ha iniziato ad avere conati di vomito ho chiesto a _____ di permettermi di prendere il mio cellulare per chiamare il 118 oppure il suo amico pediatra _____. Daniele connetteva poco e mi diceva di lasciare stare. Poi io ho preso coraggio e dicevo a _____ che era urgente chiamare i sanitari perché _____ stava male e poteva morire. Lui era confuso e continuava a non permettermi di chiamare i soccorsi (..)». Fortunatamente, negli istanti successivi, il _____ non ha portato a termine quanto minacciato e si è lasciato convincere dalla _____ a desistere. «(..)Avevo preso coraggio e ho detto a _____ di permettermi di chiamare i soccorsi. _____, in un momento di fragilità, forse avendo compreso la gravità della sua azione, mi ha chiesto cosa avrei detto ai sanitari. Ho cercato di minimizzare la situazione e falsamente gli ho promesso che avrei detto ai sanitari che era caduto dal motorino e che non lo avremmo mai denunciato. Sono passati intanto interminabili minuti, sino a quando _____ mi ha aperto la porta di casa e mi ha permesso di recuperare il mio cellulare. Sono rientrata in casa e alle 23:10 successive ho chiamato il 118, riferendo all'operatore di inviare urgentemente un'ambulanza (...)».

Le dichiarazioni rese dalla _____ trovano sostanziale conferma nel racconto dell'altra persona offesa. Il _____, infatti, ha riferito che quella sera, di ritorno dalla pizzeria, dopo aver fatto la rampa di ingresso alla sua abitazione e una volta giunti davanti alla porta, si era girato di scatto sentendo la sua compagna urlare. Aveva quindi visto il _____ a cinque metri di distanza da loro, che impugnava una pistola con una mano, mentre nell'altra teneva un casco nero. Ha quindi aggiunto che, terrorizzati, entrambi gli avevano gridato di fermarsi, ma che l'altro aveva a un certo punto caricato il cane della pistola, tanto che la _____ lo aveva supplicato di pensare ai

figli. Dopodiché il [redacted] in un primo momento si era portato la pistola alla gola come per spararsi, salvo poi puntarla contro di lui, dicendogli che prima di suicidarsi avrebbe ammazzato anche loro due. Ha confermato che l'imputato, dopo aver strappato di mano il cellulare a sua moglie, lo aveva allontanato con un calcio, per poi costringerli a entrare in casa minacciandoli con la pistola. In particolare, il [redacted] ha spiegato che, quando lui si era rifiutato di aprire la porta, l'imputato aveva puntato la pistola contro di lei minacciando che l'avrebbe ammazzata, tanto che lui a quel punto si era frapposto, facendo scudo con il proprio corpo, per proteggere la sua compagna. L'imputato lo aveva nuovamente minacciato con la pistola per farlo entrare dentro, dando al contempo una spinta alla [redacted] per costringerla a entrare in casa. Una volta entrati, il [redacted] aveva chiuso la porta con tale violenza da danneggiare i vetri dell'inferno. Quindi l'imputato aveva chiesto con insistenza dell'acqua, continuando a tenere sotto minaccia sua moglie con la pistola, la quale aveva cercato disperatamente di farlo calmare. Il [redacted] ha spiegato che era stato poi colpito altre due volte con il casco dall'imputato, una prima volta alla spalla e l'altra alla tempia. Negli istanti successivi, il [redacted] aveva colpito con il casco anche la [redacted], facendola scivolare a terra, e poi si era avvicinato alla camera da letto ripetendo le solite minacce di compiere un pluriomicidio-suicidio, salvo poi tornare verso di loro per colpire nuovamente la [redacted] con la canna della pistola alle dita per impedirle di prestare soccorso al compagno.

Questo il testuale racconto del [redacted] in merito alla fase finale del sequestro: *«(..) Da questo momento [redacted] cominciava a chiedere con insistenza di chiamare un'ambulanza cercando di uscire fuori sulla rampa per recuperare il telefono che [redacted] le aveva buttato in terra. All'inizio [redacted] non voleva farla uscire a recuperare il telefono, mettendosi davanti alla porta con pistola in mano e soltanto dopo che [redacted] gli diceva ripetutamente che "non era una persona cattiva", che era il "babbo dei loro figli" e che "non poteva averlo sulla coscienza", lui si spostava dall'uscio, abbassava la pistola e permetteva ad [redacted] di uscire e recuperare il telefono. Elisa effettuava una telefonata, non so a quale numero, ma ricordo che ad un certo punto mi portava il telefono in viva voce ed io sentivo una voce femminile che mi chiedeva come mi chiamavo e quanti anni avevo (...).»*

2.2. L'attendibilità del racconto delle due persone offese.

Vi sono senz'altro ampi e tranquillizzanti elementi per ritenere la piena attendibilità dei racconti delle due persone offese, atteso che gli stessi risultano esaustivi, circostanziati e tra di essi concordanti. D'altronde, lo stesso imputato, interrogato nel corso delle indagini, ha sostanzialmente ammesso di aver compiuto le condotte illecite in contestazione, sia pure cercando di alleggerire la propria posizione sostenendo che aveva solo minacciato di suicidarsi e non anche di ucciderli, e che aveva colpito con il casco il [redacted] una seconda volta, quando si trovavano all'interno dell'abitazione, perché questi aveva tentato di togliergli la pistola, mentre le persone offese hanno fornito sul punto una versione diversa, spiegando che in realtà il [redacted] era stato colpito una prima volta fuori dell'abitazione perché temporeggiava davanti alla porta.

La credibilità delle due persone offese si desume anche dall'assenza di profili soggettivi idonei a inficiarla, anche in relazione al comportamento tenuto dalle stesse successivamente ai fatti, avendo entrambe rimesso la querela dopo aver transatto le questioni risarcitorie. Ciò dimostra l'assenza da parte loro di intenti ritorsivi.

2.3. I reati diversi dal sequestro di persona.

Le dichiarazioni delle due persone offese dimostrano senza possibilità di smentita la consumazione ad opera dell'imputato dei reati di violazione di domicilio e di lesioni personali, entrambi aggravati dall'uso delle armi. Le lesioni riportate dalle persone offese risultano dai documenti rilasciati dal pronto soccorso e sono assolutamente compatibili con la ricostruzione dei fatti operata dalle stesse.

Si ritiene invece che il reato di minaccia, aggravato dall'uso delle armi ex art. 612, comma 2, c.p., così come contestato dal Pm, resti assorbito nel delitto di sequestro di persona: le minacce e i gesti di violenza fisica costituivano in concreto l'azione coercitiva attraverso la quale l'imputato privava le due persone offese della libertà personale.

I delitti di violazione di domicilio e di lesioni personali sono procedibili d'ufficio, in quanto entrambi aggravati dall'uso delle armi, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 614, ultimo comma, seconda parte, e 582, comma secondo, 585, comma primo, c.p.

Tuttavia, la procedibilità ex officio di tali delitti non rende procedibile d'ufficio anche quello di sequestro di persona, atteso che per quest'ultimo reato non è stata esclusa la procedibilità a querela in caso di connessione con altro delitto procedibile d'ufficio, come invece la legge prevede espressamente in altri casi (v., a titolo di esempio, la norma ex art. 609 *septies*, comma 4, n. 4, c.p., per quanto riguarda i delitti di violenza sessuale).

Benvero, la questione più complessa oggetto del presente giudizio è senz'altro quella attinente alla qualificazione giuridica del fatto contestato come sequestro di persona, sulla quale infatti si sono principalmente concentrate tanto l'accusa quanto la difesa.

2.4. I reati di sequestro di persona.

La difesa dell'imputato ha chiesto che i delitti di sequestro di persona contestati dall'accusa siano ricondotti alla fattispecie meno grave di violenza privata, in quanto le condotte di minaccia e di violenza fisica compiute anche tramite l'uso di un'arma non sarebbero state finalizzate in via esclusiva a impedire la libertà di movimento delle vittime, bensì a costringerle ad assistere al suicidio che l'imputato avrebbe avuto in proposito di compiere, e poi fortunatamente non portato a termine.

La tesi difensiva, tuttavia, non è condivisibile.

Qui si ritiene, infatti, che il racconto delle due vittime, sostanzialmente concordante e dunque da ritenere attendibile, consenta di considerare integrata la fattispecie del sequestro di persona. Secondo il costante e condivisibile orientamento della Cassazione, il delitto di violenza privata, preordinato a reprimere fatti di coercizione non espressamente contemplati da specifiche

disposizioni di legge, ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia perché in esso viene lesa la libertà psichica di autodeterminazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento; ne consegue che, per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento (cfr, Sez. 5, Sentenza n. 44548 del 08/05/2015). Per contro, laddove la violenza fisica o morale sia utilizzata, oltre che per limitare la libertà di movimento, anche per costringere la vittima a fare, omettere o tollerare un'azione determinata, sarà configurabile *anche* il delitto di violenza privata in concorso con quello di sequestro di persona (cfr, in tal senso, Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 10543 del 31/10/2014). In altre parole, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che qui si condivide, se vi è stata una privazione della libertà di movimento per un tempo giuridicamente apprezzabile, la violenza privata non può assorbire il reato di cui all'art. 605 c.p., attesa la natura sussidiaria del primo delitto rispetto a quest'ultimo. Dal momento che i due delitti tutelano beni giuridici diversi – rispettivamente, la libertà della persona e la libertà morale –, se vi è stata limitazione della libertà di movimento della vittima per un tempo giuridicamente apprezzabile, il soggetto attivo deve rispondere del più grave reato di sequestro di persona, in quanto il delitto di violenza privata (punito con pena significativamente inferiore) non esaurisce l'intero disvalore del fatto concreto.

Ebbene, nel caso di specie, la condotta compiuta dall'imputato – iniziata fuori dell'abitazione e conclusasi nel momento in cui lo stesso, cedendo alle ripetute richieste della
permetteva alla stessa di uscire per effettuare con il telefono la chiamata d'emergenza – è senz'altro idonea a integrare la fattispecie di sequestro di persona, atteso che entrambe le persone offese sono state private della libertà di movimento per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile (tra i dieci e i quindici minuti).

L'obiezione difensiva – in base alla quale l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato finirebbe di fatto con l'escludere ogni spazio applicativo al delitto di violenza privata, dato che l'azione di costringimento a fare, tollerare o omettere implicherebbe necessariamente anche una limitazione della libertà di movimento – non è condivisibile.

Vi sono ipotesi, in realtà, in cui la condotta costringitiva non lede la libertà di movimento, bensì unicamente la libertà morale (si pensi al caso in cui un soggetto venga minacciato affinché rimetta la querela nei confronti del soggetto attivo; oppure al caso in cui alla persona offesa sia impedito di entrare in un determinato luogo, ma non già di spostarsi liberamente in ogni altra direzione). Vi sono inoltre dei casi in cui è configurabile la violenza privata in ragione della durata istantanea della privazione della libertà di movimento, oltre che della libertà morale: si pensi alla ipotesi in cui a un automobilista venga tagliata la strada per costringerlo a fermarsi. Per contro, laddove la libertà di movimento sia limitata per un tempo giuridicamente apprezzabile, sarà configurabile il più grave delitto di sequestro di persona.

Nel caso che ci occupa, le due persone offese sono state private in modo assoluto della libertà di movimento per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile.

L'imputato, infatti, in un primo momento impediva alle vittime di allontanarsi mentre si trovavano fuori dell'abitazione minacciandole con la pistola; dopodiché, le costringeva a entrare nell'appartamento, colpendo con il casco il [redacted] a fronte del tentativo di rifiuto da parte di questi e spingendo a forza la [redacted] per farla entrare, minacciandoli al contempo con la pistola. Ulteriore elemento da valorizzare è la circostanza che l'imputato, una volta entrati tutt'e tre, chiudeva la porta d'ingresso sbattendola con forza (tanto da danneggiarne i vetri, come riferito dal [redacted]): gesto, questo, altamente sintomatico della volontà del [redacted] di impedire agli altri due di uscire dall'abitazione, nonostante le implorazioni disperate da parte soprattutto della coniuge, ma anche del [redacted]. Dalle dichiarazioni di entrambe le vittime si ricava che la [redacted] aveva chiesto più volte all'imputato di permetterle di chiamare i soccorsi e che lui all'inizio si era opposto, minacciando il compimento di un pluriomicidio-suicidio e colpendo al contempo entrambi (il [redacted] per ben due volte con il casco, e anche la [redacted] con la canna della pistola allorché la stessa si era avvicinata al suo compagno per toccargli la fronte). Il [redacted] ha precisato che la [redacted] aveva chiesto più volte all'imputato di farla uscire, ma che questi si era messo davanti alla porta per impedirglielo, e che solo dopo diversi tentativi lei era riuscita a convincerlo.

È dunque dimostrato che le persone offese sono state private della libertà personale per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile. A tal proposito, l'obiezione difensiva secondo cui la durata complessiva della privazione della libertà di movimento sarebbe durata meno dei quindici minuti determinati dalla polizia giudiziaria sulla base del racconto delle vittime e dell'orario della telefonata effettuata dalla Batignani al 118, è in ogni caso ininfluenza: se anche la limitazione si fosse protratta per dieci, anziché per quindici minuti, si tratterebbe comunque di un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile, idoneo a far configurare il sequestro di persona. Si richiama, a tal riguardo, l'orientamento espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 43713 del 2002, riguardante un caso in cui la limitazione della libertà di movimento – ritenuta dalla suprema Corte idonea a configurare il sequestro di persona, anziché la violenza privata – era durata non più di sei/sette minuti.

La conclusione che qui si sostiene, opposta a quella invocata dalla difesa, trova un elemento indiretto di conferma anche nello stato d'animo provato dalle vittime in quel momento. La [redacted], risentita durante le indagini, ha precisato che, nel ripensare in seguito a quegli interminabili minuti, si era ricordata che a un certo punto, mentre ancora si trovavano fuori dall'abitazione, le era balenata l'idea di fuggire: pensiero, questo, che aveva però subito accantonato per paura della reazione dell'imputato. Da ciò si ricava che le persone offese hanno vissuto quegli interminabili momenti con lo stato d'animo di chi sa di non potersi muovere liberamente.

A deporre contro la richiesta della difesa vi è anche un'ulteriore considerazione. Infatti, secondo la difesa il fatto dovrebbe essere qualificato come violenza privata perché l'azione di

costringimento fisico dell'imputato era finalizzata a costringere le vittime ad assistere al suo suicidio; tale assunto, tuttavia, risulta smentito dai racconti delle due persone offese, la cui versione dei fatti è senz'altro più credibile rispetto a quella sostenuta dall'indagato durante l'interrogatorio. Entrambe le persone offese hanno dichiarato che l'imputato sia nella fase antecedente all'ingresso nell'abitazione sia una volta dentro aveva più volte minacciato che li avrebbe uccisi entrambi, prima di suicidarsi.

Ciò dimostra che la privazione della loro libertà di movimento non era finalizzata a costringere le vittime ad assistere al suo suicidio, come sostenuto dalla difesa, ma semmai alla consumazione del pluriomicidio (che non poteva che precedere l'eventuale suicidio): di talché, avendo poi l'imputato volontariamente desistito dal proposito omicida, se da un lato egli non è responsabile del tentativo di pluriomicidio, dall'altro lo stesso deve invece rispondere della condotta già consumata, consistita nella privazione della loro libertà personale per un lasso di tempo giuridicamente apprezzabile, ai sensi dell'art. 56, comma 3, c.p. Sicché, anche per questa ragione si ritiene configurabile il duplice reato di sequestro di persona.

Ricorrono inoltre anche gli altri requisiti soggettivi necessari per la configurazione dei reati ex art. 605 c.p. In particolare, quanto alla imputabilità, non ci sono elementi per sostenere che l'imputato ne difettasse in modo assoluto. La difesa ha prodotto una consulenza tecnica a firma del dott. _____, secondo cui il _____ avrebbe agito in quel momento in uno stato psicopatologico tale da far scemare grandemente le sue capacità di intendere e di volere. Lo stesso consulente della difesa, dunque, ha concluso per una limitazione parziale della capacità di intendere e di volere, e non già totale. Ma è soprattutto la reazione avuta dall'imputato nella fase conclusiva dell'azione delittuosa a dimostrare che lo stesso non versava in uno stato di totale incapacità di intendere e di volere. Com'è emerso in sede di ricostruzione del fatto, il _____, nel momento in cui decideva di desistere dall'azione delittuosa consentendo alla _____ di effettuare la telefonata per chiedere l'intervento dei soccorsi, le manifestava i suoi timori per le conseguenze che avrebbe subito, tanto che la coniuge lo rassicurava che avrebbe fornito una versione diversa, a dimostrazione del fatto che egli era ben consapevole che aveva appena inflitto alle due vittime una illegittima restrizione della libertà di movimento, che è quanto basta per ravvisare il dolo generico richiesto dal delitto ex art. 605 c.p.

Nel corso delle indagini, l'atteggiamento del _____ è stato senz'altro collaborativo, avendo anche provveduto a risarcire i danni alle due persone offese, le quali hanno entrambe rimesso la querela nei suoi confronti. Vi sono dunque le condizioni per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e di quella di cui all'art. 89 c.p., in relazione a quanto emerso dalla c.t. prodotta dalla difesa. All'esito di una valutazione complessiva del fatto e degli elementi che connotano l'intera vicenda, si ritiene che tali attenuanti possano essere dichiarate prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 605, comma 2, n. 1, c.p.

Tuttavia, ai fini della rilevanza della presente questione, si osserva che tale esito del bilanciamento ex art. 69 c.p. non esclude la procedibilità d'ufficio del delitto di sequestro di persona in danno della coniuge, atteso che, secondo un consolidato orientamento della

giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di prevalenza o di equivalenza di un'attenuante sull'aggravante da cui dipende la procedibilità d'ufficio non muta il regime di procedibilità, in quanto il giudizio di bilanciamento rileva solo ai fini della determinazione della pena (cfr, tra le altre, Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 4843 del 03/03/1980).

In definitiva, nel nostro caso, anche all'esito della dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 89 c.p. sull'aggravante di cui all'art. 605, comma 2, n. 1, c.p., il reato di sequestro di persona commesso in danno della coniuge resterebbe comunque procedibile d'ufficio; mentre il medesimo reato compiuto in danno di _____, non essendo ravvisabile in ordine ad esso l'aggravante specifica, è oggi procedibile a querela.

2.5. L'attuale regime di procedibilità del sequestro di persona.

L'art. 1, del decreto legislativo n. 150 del 2022, ha inserito il comma sesto nell'art. 605 codice penale, in cui si prevede la punibilità a querela della persona offesa per le ipotesi di cui al comma primo, salvo il caso in cui il fatto sia commesso in danno di persona incapace, per età o infermità. La nuova disciplina del regime di procedibilità, introdotta dal decreto legislativo n. 150/2022, è applicabile anche ai fatti anteriormente commessi, attese la natura sostanziale della stessa e la conseguente applicabilità del principio di retroattività della normativa più favorevole ex art. 2, comma 4, c.p. Ciò è confermato, d'altra parte, dal regime transitorio, che consentiva, nei casi di delitti punibili d'ufficio prima della novella normativa, alla parte che ne aveva diritto di proporre querela entro novanta giorni dall'entrata in vigore della riforma.

Dunque, la nuova disciplina sulla procedibilità a querela del sequestro di persona introdotta dall'ultimo comma dell'art. 605 c.p. è applicabile anche ai fatti anteriormente commessi, come quelli per cui si procede.

Ora, risulta dagli atti che entrambe le persone offese del reato di sequestro di persona hanno dichiarato di rimettere la querela nei confronti dell'imputato e all'ultima udienza la difesa ha prodotto la dichiarazione di accettazione da parte dello stesso.

È utile premettere che la disposizione di cui all'art. 122 cod. pen. – per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse – non è applicabile nell'ipotesi in cui una sola azione comporti più violazioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti, in quanto tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone, in cui la "reductio ad unum" è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa (Cfr, per tutte, Cass. Pen., Sez. 5 ^, Sentenza n. 57027 del 22/10/2018). Ne consegue, stante la indicata autonomia dei reati, che ogni delitto resta soggetto al proprio regime di procedibilità, sicché il delitto di sequestro di persona commesso nei confronti di _____, non essendo aggravato ex art. 605, comma 2, n. 1, c.p., è oggi punibile a querela della persona offesa. Né, d'altra parte, il reato de quo si può ritenere procedibile d'ufficio in quanto connesso con gli altri reati a lui contestati (violazione di domicilio e lesioni personali, entrambi aggravati dall'uso delle

armi), dato che, come già evidenziato in precedenza, per il reato di sequestro di persona non è prevista la procedibilità d'ufficio in caso di connessione con altri delitti procedibili d'ufficio. Si è pertanto realizzata la estinzione di tale delitto nei suoi confronti a seguito della remissione di querela da parte dell'offeso e della accettazione della stessa ad opera dell'imputato.

Ad analoga conclusione non si può invece pervenire in ordine al delitto di sequestro di persona in danno di _____, nonostante che siano state acquisite la dichiarazione di remissione di querela da parte di lei e di accettazione ad opera dell'imputato, risultando in questo caso fondata la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 605, comma 2, n. 1, c.p., che comporta la procedibilità d'ufficio, atteso che la punibilità a querela di parte è stata prevista per la ipotesi di cui al comma primo, da cui si ricava il chiaro intento del legislatore delegato di escluderla in caso di ricorrenza delle aggravanti di cui ai commi 2 e 3. Per mero scrupolo, si osserva che la circostanza che i due coniugi fossero separati di fatto da diversi mesi al momento del delitto non esclude la sussistenza dell'aggravante de qua, poiché il rapporto di coniugio si estingue soltanto con la sentenza di divorzio. L'art. 605, comma 2, n. 1, c.p. fa riferimento al coniuge senza operare alcuna distinzione tra coniuge separato e non. La legge n. 4 del 2018 ha modificato l'art. 577 inserendo le parole "o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte...", mentre analoga modifica non è stata apportata all'art. 605, secondo comma, n. 1, che continua a fare riferimento semplicemente al "coniuge" senza ulteriori specificazioni. In ogni caso, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, l'aggravante *de qua* sussiste anche nel caso di coniuge separato, in quanto la separazione, come è noto, non estingue il rapporto di coniugio (cfr, Cass. Pen., Sez. 5, Sentenza n. 13273 del 15/01/2020: in tema di delitti contro la vita e l'incolumità individuale, ai fini della configurabilità dell'aggravante del rapporto di coniugio, prevista dall'art. 577, comma primo, n. 1, cod. pen., è irrilevante l'intervenuta separazione personale tra i coniugi anche con riferimento ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 4. Ciò in quanto, si è precisato in motivazione, la modifica legislativa, che ha espressamente esteso l'applicabilità dell'aggravante anche ai coniugi separati, si è limitata sul punto a recepire quanto da tempo già affermato dalla giurisprudenza di legittimità). Si deve dunque concludere che mentre il reato di sequestro di persona nei confronti di

_____ si è estinto per remissione di querela da parte sua ed accettazione della stessa ad opera dell'imputato, la stessa conclusione non vale per il medesimo delitto commesso in danno della coniuge separata di fatto, sebbene anche la _____ abbiano rimesso la querela nei suoi confronti, in ragione dell'aggravante di cui all'art. 605, comma 2, n. 1, c.p., che comporta la procedibilità d'ufficio. Né, d'altra parte, come già precisato sopra, il regime di procedibilità potrebbe cambiare a seguito della dichiarazione di prevalenza delle attenuanti. Di qui la rilevanza della presente questione: l'accoglimento della stessa comporterebbe la dichiarazione di estinzione anche del reato di sequestro di persona nei confronti di _____ per remissione di querela, con la conseguenza che l'istanza di messa alla prova formulata in via principale dalla difesa potrebbe essere accolta, consentendole le pene edittali previste per gli altri reati ritenuti sussistenti a carico del _____.

3. Sulla non manifesta infondatezza della questione.

3.1. In relazione all'art. 3 Costituzione.

La Corte costituzionale ha più volte ricordato, in linea generale, che le scelte sanzionatorie del legislatore possono essere sindacate soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza, con l'ulteriore precisazione che tale standard vige – più in particolare – anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati (sentenza n. 248 del 2020; ordinanza n. 178 del 2003 e precedenti ivi citati).

Ciò detto, si ritiene che nel caso di specie il regime attuale contrasti con il parametro della ragionevolezza ex art. 3 Costituzione.

L'ultimo comma dell'art. 605 c.p., introdotto dalla c.d. riforma Cartabia, prevede la punibilità a querela della persona offesa nelle ipotesi di sequestro di persona di cui al comma primo, salvo il caso in cui il fatto sia commesso in danno di persona incapace, per età o infermità. Dalla formulazione di tale norma si desume che il legislatore ha voluto escludere la punibilità a querela nei casi in cui siano configurabili le aggravanti di cui ai commi successivi dello stesso articolo. Ed è per tale ragione che, in sede di primo commento, è stato detto che il delitto ex art. 605 c.p. è divenuto procedibile a querela nei casi di sequestro di persona *semplice*. Tale affermazione potrebbe tuttavia risultare fuorviante, atteso che in realtà il sequestro di persona è oggi procedibile a querela non solo quando risulti in nessun modo aggravato, bensì anche nelle ipotesi in cui ricorrono aggravanti diverse da quelle previste dall'art. 605 c.p., tant'è vero che il legislatore, probabilmente anche sulla spinta delle molte voci critiche levatesi dai settori maggiormente impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, è intervenuto a pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore della riforma in questione emanando la legge 24 maggio 2023, n. 60, recante "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza", con cui è stata prevista la procedibilità d'ufficio nei casi in cui siano ravvisabili le aggravanti del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) o della finalità di terrorismo (art. 270-bis.1 c.p.).

Pertanto, è forse più corretto affermare che, alla luce della disciplina vigente, il delitto di sequestro di persona è sempre procedibile a querela della persona offesa, fatta eccezione per le ipotesi in cui:

- a) il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità (art. 605, comma primo);
- b) ricorrano le aggravanti di cui all'art. 605, commi 2-3, c.p.;
- c) ricorrano le aggravanti del metodo mafioso o della finalità di terrorismo o altra aggravante diversa da quelle comuni che comporti ex lege la procedibilità d'ufficio (ad esempio, l'aggravante ex art. 604 ter c.p., che comporta la procedibilità d'ufficio ai sensi dell'art. 6, legge D.L. n. 122/1993, convertito nella legge n. 205/1993).

Al di fuori di queste ipotesi, il delitto è sempre procedibile a querela della persona offesa, anche quando ricorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate dall'art. 61 c.p. o una qualsiasi altra aggravante che non comporti ex lege la procedibilità d'ufficio.

La ratio della riforma normativa che ha esteso la procedibilità a querela in ordine anche ad alcuni reati contro la persona, tra cui quello di cui qui si discute, si desume dalla relazione illustrativa del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134 (delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari). L'estensione del regime di procedibilità a querela anche ai reati contro la persona è stato giustificato come "un forte incentivo alla riparazione dell'offesa nonché alla definizione anticipata del procedimento penale attraverso la remissione della querela o l'attivazione della causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p.". Segnatamente, per quanto riguarda la modifica della procedibilità riguardo al delitto di sequestro di persona, si legge nella medesima relazione che "la dimensione personale del bene giuridico tutelato suggerisce di prevedere la procedibilità a querela rispetto a ipotesi non aggravate che – come manifesta il basso limite minimo edittale della pena detentiva comminata (sei mesi) – possono presentare e non di rado presentano nella prassi una ridotta offensività." Come esempi di fattispecie concrete di lieve offensività, nella relazione si richiamavano alcuni casi, esaminati dalla giurisprudenza, in cui la privazione della libertà di movimento aveva avuto una durata molto breve (c.d. sequestri-lampo).

Ora, individuata in questi termini la ragione giuridica della estensione del regime di procedibilità a querela, si ritiene che la scelta del legislatore di conservare la procedibilità d'ufficio nel caso in cui ricorra l'aggravante di cui all'art. 605, comma 2, n. 1, c.p., sia contraddittoria e comunque priva di una ragionevole giustificazione, perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Ciò in quanto l'esigenza di favorire il bonario componimento e la riappacificazione tra le parti coinvolte dal delitto non ricorre soltanto nei casi in cui le stesse non siano legate da rapporti di parentela, ma vieppiù quando si tratti di stretti congiunti.

Si legge sempre nella relazione illustrativa indicata che è stata conservata "la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi in cui viene in rilievo una dimensione sopra-individuale dell'offesa (beni pubblici o a titolarità diffusa) o vi è una particolare esigenza di tutela delle vittime, che potrebbero essere condizionate e non libere nella scelta processuale di presentare una querela". Ora, quanto al primo aspetto, si evidenzia come la circostanza che il delitto sia stato compiuto in danno di un congiunto non comporta un'offesa a beni pubblici o di titolarità diffusa.

Tale contraddizione, peraltro, si desume proprio dal richiamo operato in sede di relazione illustrativa ai casi di c.d. sequestri lampo. Nel richiamare alcuni precedenti, ritenuti dal legislatore di scarsa offensività e dunque tali da giustificare l'introduzione della procedibilità a querela, si è fatto anche riferimento al caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza n. 18186 del 2009, in cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto de quo per aver chiuso in terrazzo sua madre per venti minuti. Il richiamo, nella relazione illustrativa, di tale specifico precedente della suprema Corte, lasciava implicitamente intendere l'opportunità che episodi come quello diventassero procedibili a querela, sì da offrire alla vittima la facoltà di scegliere se dare avvio o meno al procedimento, anche al fine di promuovere la bonaria composizione della lite. Nell'operare tale richiamo, tuttavia, non ci si è resi conto che il precedente richiamato non è

toccato dalla riforma, restando anche oggi procedibile d'ufficio, in relazione all'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 605 c.p. L'attuale disciplina non consente al coniuge (né a un ascendente o a un discendente vittima del reato) di rimettere la querela nei confronti del congiunto e ciò si appalesa in contrasto sia con la *ratio* della specifica normativa in questione, volta a favorire il più possibile la bonaria composizione tra soggetto attivo e persona offesa, sia più in generale con la finalità di riconciliazione dei rapporti familiari, costituendo «la garanzia dell'unità familiare» un valore di rango costituzionale (art. 29 Cost.).

Si potrebbe obiettare che il legislatore ha scelto di estendere il regime di procedibilità solo alle ipotesi di sequestro di persona di cui al comma primo, in quanto ritenute di minore offensività. E in effetti questa conclusione parrebbe trovare conferma nella relazione illustrativa sopra citata, in cui si afferma che la punibilità a querela viene prevista per l'ipotesi meno grave di cui al comma primo, con esclusione dei fatti commessi in danno di persona incapace. In altre parole, la scelta sul diverso regime di procedibilità si giustificerebbe nella minore offensività delle fattispecie riconducibili al primo comma dell'art. 605 c.p. Ma è agevole replicare che, nell'operare tale scelta, il legislatore delegato non ha debitamente considerato che l'ambito applicativo di cui al comma primo è tale da ricomprendere un'ampia gamma di fattispecie con gradi di offensività anche significativamente diversi, come si desume d'altronde dalla cornice edittale che va da un minimo di sei mesi a un massimo di otto anni di reclusione. Inoltre, la procedibilità a querela di parte non è stata esclusa neppure nelle ipotesi in cui il sequestro di persona ex art. 605, primo comma, risulti aggravato da una o più aggravanti comuni ex art. 61 c.p. o da altre aggravanti, diverse da quelle della finalità di terrorismo o di agevolazione mafiosa, per le quali non sia espressamente prevista la procedibilità d'ufficio. Dunque, non si può ritenere che la procedibilità a querela sia riservata soltanto alle ipotesi minori di sequestro di persona, essendo in realtà prevista anche in ordine ad ipotesi che si possono rivelare in concreto molto più offensive di fattispecie aggravate ai sensi del secondo comma dell'art. 605. Valga questo esempio. Si pensi da un lato al caso in cui il sequestro di persona sia compiuto di notte e con crudeltà a discapito di una persona anziana, e, dall'altro, al caso di una madre che, stanca del comportamento indolente del figlio maggiorenne, lo chiuda a chiave nella sua camera, privandolo della libertà personale per una ventina di minuti. Ebbene, nonostante che il fatto oggetto del primo esempio, pluriaggravato ai sensi dell'art. 61 nn. 4 e 5, c.p., risulti indubabilmente più grave ed offensivo dell'altro, la punibilità a querela è riservata solo in ordine ad esso, mentre il sequestro-lampo commesso dalla madre della persona offesa, nell'altro esempio, è procedibile d'ufficio per via dell'aggravante di cui all'art. 605, comma 2, n. 1, c.p.

Si ritiene, di conseguenza, che il discrimine operato dal legislatore delegato sul regime di procedibilità del sequestro di persona si riveli palesemente incongruo, posto che in realtà l'ambito applicativo del primo comma è tale da ricomprendere ipotesi di reato che possono rivelarsi in concreto molto più offensive di altre fattispecie aggravate ai sensi dell'art. 605, comma 2, n. 1, c.p.

A conferma di tale conclusione, si evidenzia come l'aggravante di cui all'art. 605, comma 2, c.p., sia annoverabili tra le circostanze indipendenti, ma non ad effetto speciale, in quanto prevede un aumento della pena massima inferiore a un terzo (aumento di un quarto, per la precisione: da otto a dieci anni di reclusione). Per contro, le aggravanti comuni ex art. 61 consentono l'aumento della pena sino ad un terzo, con la conseguenza che il delitto di sequestro di persona ex art. 605, comma primo, ove risulti applicabile un'aggravante comune, è punibile con la pena massima di anni dieci e mesi otto di reclusione, superiore a quella prevista per l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma. Ciò dimostra che non può essere il criterio della diversa offensività a giustificare la scelta normativa sul regime di procedibilità.

Ove invece si volesse giustificare la scelta normativa in relazione alla particolare condizione in cui potrebbe trovarsi il coniuge, tale da non renderlo libero nella scelta processuale di presentare una querela, la stessa risulterebbe asimmetrica rispetto a quanto previsto dallo stesso legislatore delegato in ordine al delitto di lesioni personali aggravato ai sensi dell'art. 577, n. 1, c.p. Il decreto legislativo n. 150 del 2022, infatti, nell'estendere il regime di procedibilità a querela in ordine al delitto di lesioni personali, lo ha previsto anche nel caso in cui ricorra l'aggravante del fatto commesso nei confronti del coniuge (legalmente separato o non), in maniera dunque opposta alla scelta operata in ordine al sequestro di persona. Peraltro, l'esigenza di tutelare le persone esposte a un rischio di condizionamento non sarebbe comunque ravvisabile nei casi di coniugi non più conviventi al momento del fatto, a seguito di separazione giudiziale o di fatto – come nel caso per cui si procede –, atteso che di norma la posizione di vulnerabilità del coniuge è legata proprio al rapporto di convivenza, mentre la formulazione attuale della disposizione *de qua* non distingue tra coniugi conviventi e non.

Proprio alla luce di quest'ultima considerazione, si ritiene necessario sollevare la questione in forma gradata: in via principale, con riferimento al coniuge senza alcuna distinzione; in via subordinata, con riferimento al coniuge non più convivente al momento del fatto.

3.2. Sulla non manifesta infondatezza in relazione all'art. 76 Costituzione.

L'art. 1, comma 15, della legge delega n. 134 del 2021, riguardo alla estensione del regime di procedibilità ai reati contro il patrimonio e alla persona, indicava due specifici principi e criteri direttivi:

- a) il limite, costituito dalla pena detentiva non superiore nel minimo a due anni;
- b) la previsione che, ai fini della determinazione della pena detentiva, non si tenesse conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio in caso di incapacità della persona offesa, per età o infermità.

Ebbene, si ritiene che il legislatore delegato, nell'escludere la procedibilità a querela in caso di sequestro di persona aggravato ai sensi dell'art. 605, comma 2, n. 1, c.p., abbia violato il principio direttivo di cui sub b).

La legge delega, infatti, nell'affidare al legislatore delegato il compito di individuare i reati contro il patrimonio e contro la persona da rendere punibili a querela di parte, fissava il limite della

pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, prescrivendo al contempo che ai fini del calcolo della pena non si tenesse conto delle circostanze (senza alcuna distinzione tra circostanze indipendenti e/o ad effetto speciale). La ratio di tale ultima prescrizione era evidentemente quella, oltre che di estendere il più possibile il regime di procedibilità a querela, di impedire che la contestazione di un'aggravante rendesse automaticamente il reato procedibile d'ufficio, anche quando il singolo fatto, tenuto in ipotesi conto della ricorrenza di circostanze attenuanti, potesse risultare in concreto non più offensivo di altre fattispecie semplici.

Il legislatore delegato, invece, nel riservare la punibilità a querela soltanto alle ipotesi di cui al comma primo, ha di fatto dato rilevanza, ai fini della esclusione di tale regime, alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui al comma secondo n. 1, violando così la specifica prescrizione della legge delega.

P.Q.M.


Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Grosseto, visti gli artt. 134 Costituzione, 23 e seguenti legge n. 87 del 1953:

- **ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 605, ultimo comma, del codice penale, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d), decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, in relazione agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente;**
- **sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;**
- **ordina che la presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.**

Grosseto, 11 dicembre 2023.

IL GIUDICE

Sergio Compagnucci



TRIBUNALE DI GROSSETO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Grosseto, 03 GEN. 2024

IL CANCELLIERE


ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Rita BUCCIANINI